



## Allegato A.10

### INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI FINALI

Nell'ambito dell'avviso di Formazione Continua al termine del percorso formativo l'Operatore è tenuto a garantire a tutti i partecipanti il rilascio dell'Attestato di partecipazione al corso, di cui all'Allegato Erroneo. L'origine riferimento non è stata trovata..a e in aggiunta sulla base dei risultati raggiunti dai singoli destinatari:

- l'Attestato di partecipazione con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze – Allegato **A.10.b**
- l'Attestato di competenza – Allegato **A.10.c**

#### ➤ **ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON IL RICONOSCIMENTO DI ABILITÀ E CONOSCENZE**

Per i percorsi formativi che si concludono con il raggiungimento di determinate abilità e conoscenze è possibile rilasciare un **Attestato di partecipazione con il riconoscimento di abilità e conoscenze**.

Per attestare il raggiungimento di determinate abilità e conoscenze, è necessario effettuare delle prove da parte del formatore o da parte dell'équipe dei formatori con la presenza del **Responsabile della certificazione delle competenze" (RCC)** che è il garante del processo e che avrà cura di firmare l'attestato finale.

Le abilità e le conoscenze da attestare devono tassativamente essere quelle elencate nella competenza selezionata inserita nel **Quadro Regionale di Standard Professionali**. Pertanto, non è possibile attestare abilità e conoscenze che non fanno parte della competenza selezionata in fase di progettazione del percorso, sebbene siano state sviluppate all'interno del percorso formativo.

Tale attestato può costituire credito formativo per l'inserimento in futuri percorsi regionali di formazione continua, permanente o specializzazione finalizzati al conseguimento di un'intera competenza.

#### ➤ **ATTESTATO DI COMPETENZA**

L'Attestato di competenza è previsto per i percorsi formativi che si concludono con il raggiungimento tutte le abilità e conoscenze collegate a una singola

competenza inserita nel Quadro Regionale di Standard Professionali e le stesse vengono poi verificate in sede di rilascio attestato.

I percorsi che prevedono il rilascio di tale attestazione devono prevedere una o più prove finali, finalizzate all'accertamento della/e competenza/e definita/e in sede di progettazione. Dette prove sono predisposte, realizzate e valutate dal formatore o dalla équipe dei formatori con la presenza del Responsabile della certificazione delle competenze" (RCC), funzione prevista dal sistema di accreditamento regionale, in qualità di garante dell'intero processo.

- Al termine delle operazioni, il RCC procede alla compilazione di apposito verbale, secondo gli elementi minimi di cui al modello 2) approvato con DDUO n. 12453/2012, evidenziando l'elenco delle competenze acquisite da ogni singolo allievo. Tale documentazione deve essere tenuta agli atti dal Soggetto Attuatore e disponibile per i controlli.
- Se l'allievo acquisisce tutte le componenti di una competenza in termini di abilità e conoscenze ha diritto al rilascio dell'attestato di competenza, così come previsto DDUO n. 12453/2012 ;.
- L'attestato di competenza non è ammissibile nel caso in cui la durata o la configurazione del percorso non permettano l'acquisizione dell'intera competenza, bensì solo di alcuni suoi elementi costitutivi.

Per coloro che sono destinatari di voucher nell'ambito dell'Avviso di formazione continua le attestazioni rilasciate dovranno necessariamente riportare i loghi del Fondo Sociale Europeo.

Gli allievi invece che non usufruiscono del voucher potranno ottenere un attestato con il solo logo regionale.

Gli attestati vengono generati automaticamente dal sistema informativo SIUF.

Per un corretto rilascio delle sopracitate attestazioni i percorsi formativi devono essere progettati facendo esclusivo riferimento alle competenze del **Quadro Regionale di standard Professionali**. E' possibile selezionare competenze all'interno dei profili professionali, competenze indipendenti e/o competenze di base.

E' possibile progettare i percorsi anche associando competenze di base o trasversali a competenze tecnico professionali indipendenti o inserite nei profili professionali.

In ogni caso, il titolo dell'azione formativa deve tassativamente essere coerente e richiamare la/e competenza/e e/o il profilo professionale selezionato.

### ➤ **Percorsi in modalità FAD**

Per quanto attiene percorsi progettati in modalità di formazione a distanza, occorre considerare la natura della competenza.

Le competenze che hanno una forte componente pratica (da sviluppare in laboratorio o in azienda) non possono essere totalmente sviluppate in modalità e-learning. Pertanto, la progettazione di percorsi che fanno riferimento a tali competenze può prevedere le seguenti modalità:

1. alternanza di modalità e-learning (per la parte teorica) e modalità in presenza (per la parte pratica) e conclusione con una prova in presenza
2. solo modalità e-learning, con contenuti esclusivamente teorici.

Conseguentemente, per percorsi realizzati totalmente in modalità e-learning si consiglia di prevedere contenuti il più possibile teorici per i quali, tra l'altro, è consentito al termine di effettuare una prova in modalità e-learning. Per questa tipologia di percorsi, è auspicabile prevedere il rilascio dell'"attestato di partecipazione con il riconoscimento di abilità e conoscenze".

I percorsi che si articolano totalmente in modalità e-learning, e che quindi prevedono contenuti teorici, si possono concludere con una o più prove in modalità e-learning che possono essere scritte o orali. Il soggetto attuatore è tenuto a tenere agli atti traccia delle prove effettuate e l'esito delle stesse ai fini di eventuali controlli.

#### ➤ **Modalità per l'espletamento degli esami in FAD**

Le attività di verifica finale degli apprendimenti possono svolgersi a distanza esclusivamente in modalità sincrona, utilizzando piattaforme informatiche che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità delle procedure ai fini di eventuali controlli.

In particolare, come per la realizzazione del percorso, è necessario l'utilizzo di piattaforme che garantiscano di scaricare specifici report con i collegamenti in entrata e in uscita effettuati da ciascun candidato.

La Commissione d'esame interna formata dal docente o dall'equipe dei docenti e dal Responsabile di Certificazione delle Competenze che è il garante del processo di certificazione, può riunirsi presso la sede dell'ente accreditato nel rispetto dei principi di sicurezza e di distanziamento sociale previsti dall'emergenza, è possibile che alcuni componenti della commissione siano collegati on line.

Al termine della prova la Commissione redige il Modello 2 di cui al decreto n. 12453 del 20/12/2012, debitamente sottoscritto con firma digitale o con firma olografa (anche successivamente) del Responsabile di Certificazione delle Competenze; non è necessaria la firma dell'allievo.

La prova finale deve consistere in una prova scritta e/o in un colloquio orale che, in caso di rilascio di attestato di competenza, deve abbracciare tutto lo standard della competenza di riferimento.

Se al contrario il percorso si conclude con il rilascio dell' "attestato di partecipazione con il riconoscimento di abilità e conoscenze" andranno verificate solo quelle abilità e conoscenze inserite nel QRSP che si vogliono riportare sull'attestato stesso.

Al fine di garantire la trasparenza delle prove di valutazione finali, deve essere concessa a ciascun candidato la possibilità di assistere in collegamento ai colloqui degli altri candidati.